



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE
IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29.04.1993

INDICE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 – TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI	3
ART. 3 – DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE ED EVENTUALI INTERRUZIONI	3
ART. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	4
ART. 5 – COMUNICAZIONE DELL’INIZIO DEL PROCEDIMENTO	4
ART. 6 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO	5
ART. 7 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	5
ART. 8 – MOTIVAZIONE E NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO	5
ART. 9 – ORDINE DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE E CONSERVAZIONE DEGLI ATTI	6
ART. 10 – RINVIO ALLE LEGGI N. 142/90, N. 241/90 E ALLO STATUTO COMUNALE	6

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le seguenti disposizioni, attuative delle Leggi 08.06.1990 n. 142 e 07.08.1990 n. 241 nonché dello Statuto, si applicano ai procedimenti amministrativi che – in materie di competenza del Comune – conseguano obbligatoriamente ad una istanza o debbano essere iniziati d'ufficio per disposizione legislativa o regolamentare.

Tali procedimenti devono concludersi con l'adozione di un provvedimento espresso e motivato come precisato ai successivi articoli 7 e 8.

ART. 2 – TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

Ove non sia direttamente disposto, per legge o per altro Regolamento, un termine specifico per l'adozione del provvedimento, ed ove non sia diversamente disposto dal successivo secondo comma, i procedimenti di cui all'art. 1 devono concludersi nei seguenti termini:

- a) entro 60 giorni, nel caso che l'atto finale sia da adottarsi dal Sindaco o da un Assessore delegato o dal Segretario Generale;
- b) entro 90 giorni, nel caso che l'atto finale sia da adottarsi da un organo collegiale, Giunta o Consiglio, del Comune.

Per il pagamento della spesa mediante emissione del mandato viene fissato un termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, comprensivo del termine per l'adozione del provvedimento di liquidazione.

Per l'approvazione dei Piani Particolareggiati di Iniziativa Privata e per il rilascio mediante provvedimento espresso delle concessioni edilizie viene fissato il termine di 120 giorni, con esclusione dei tempi relativi all'esame che compete ad organi esterni, come meglio precisato al comma successivo.

I termini fissati dai precedenti comma, ove debbano obbligatoriamente essere acquisiti pareri, valutazioni tecniche, nullaosta o assensi di altri enti od organi previsti da leggi, regolamenti o provvedimenti, sono prorogati per il tempo necessario per la loro acquisizione, secondo i principi e i termini stabiliti dagli artt. 16 e 17 della Legge n. 241/90.

Nel caso in cui i termini indicati al comma 1 non potessero essere rispettati per causa di forza maggiore, il responsabile del procedimento motivato da portare a conoscenza degli interessati mediante comunicazione scritta.

Per i procedimenti avviati prima della esecutività del presente Regolamento, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dal giorno della predetta esecutività.

Il procedimento amministrativo di emanazione dell'ordinanza ingiunzione di cui all'art.18 della Legge 24.11.1981, n. 689 non è sottoposto ai termini fissati nel presente articolo.

ART. 3 – DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE ED EVENTUALI INTERRUZIONI

Il termine iniziale del procedimento decorre, per i procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte, dalla data di ricevimento della domanda o istanza apposta dall'Ufficio Protocollo del Comune, mentre, per i procedimenti d'ufficio, decorre dalla intervenuta conoscenza del fatto che dà origine al procedimento o dell'atto propulsivo dello stesso.

Qualora la domanda o l'istanza siano ritenute non regolari o la documentazione presentata sia incompleta, il responsabile del procedimento, di cui al successivo art. 4, ne dà comunicazione all'interessato con la massima sollecitudine, indicando le irregolarità ed incompletezze, assegnando altresì un termine ragionevole per provvedere alla regolarizzazione od integrazione.

La data di comunicazione sospende i termini, che riprendono a decorrere dalla data di ricevimento delle domande o istanze regolarizzate o completate.

Qualora il termine assegnato per la presentazione della documentazione richiesta decorra senza che sia intervenuta alcuna regolarizzazione da parte dell'interessato, il procedimento viene concluso.

ART. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo a ciascun tipo di procedimento è individuata nel Settore, come definito nella vigente struttura organizzativa.

Il Coordinatore di Settore è responsabile di tutti i procedimenti che competono per materia al Settore e può assegnare ad altro dipendente, di qualifica non inferiore alla sesta, individuato sulla base della titolarità dell'attività procedurale prevalente, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente ad un singolo procedimento o ad una categoria di procedimenti.

L'assegnazione deve tener conto dei livelli di responsabilità previsti dal contratto di lavoro.

Contro l'assegnazione è ammesso ricorso gerarchico al Segretario Generale che decide con proprio provvedimento definitivo entro il termine di 3 giorni.

Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dall'art. 6 della Legge n.241/90 e tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio per l'istruttoria e la conclusione dei procedimenti, nonché quelli concernenti l'applicazione della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni.

Il responsabile del procedimento è tenuto a sollecitare gli altri uffici interessati al rispetto dei tempi e delle modalità definiti, a promuovere riunioni e quant'altro utile per l'attuazione dei principi della Legge 241/90.

Qualora, specialmente in relazione a procedimenti intersettoriali, emergano difficoltà in ordine al rispetto dei tempi che non potessero essere risolte con le modalità indicate al comma precedente, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al Segretario Generale, suggerendo le misure opportune per garantire in ogni caso la conclusione del procedimento.

Il responsabile del procedimento provvede a completare l'istruttoria e a trasmettere il fascicolo all'organo competente con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui alla lettera a) del precedente art. 2 e almeno 10 giorni nel caso della lettera b).

ART. 5 – COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO

L'inizio del procedimento è reso noto mediante comunicazione personale – contenente le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della Legge 241/90 – ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da leggi e ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge 241/90.

Nel caso vi siano soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da leggi o interessati allo stesso ai sensi del surrichiamato art. 7, comma 1, la comunicazione deve essere fatta nel termine di 20 giorni dall'inizio del procedimento onde consentire ai suddetti di intervenire nel termine dei successivi 30 giorni, come previsto dal successivo art. 6.

La comunicazione di cui al precedente comma è fatta dal responsabile del procedimento per iscritto.

Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 dell'art. 8 della Legge 241/90 mediante affissione all'Albo Pretorio indicando i motivi che impediscono la comunicazione personale.

La comunicazione personale di cui al precedente comma 1 non è necessaria:

- a) ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità valutate dal responsabile del procedimento, come previsto dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 241/90.
- b) nel caso non vi siano soggetti che per legge debbano intervenire nel procedimento o a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento e, nel termine prescritto per la conclusione del procedimento, venga comunicato al destinatario del provvedimento l'atto finale.

Nei procedimenti ove siano previsti sopralluoghi od ispezioni la comunicazione sulla data di effettuazione dei predetti accertamenti deve pervenire all'interessato con almeno 48 ore di anticipo, fatto salvo casi di straordinaria urgenza di cui deve essere data motivazione e fatta salva la previsione per legge o per regolamento di un termine più ampio.

ART. 6 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 della Legge 241/90 hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24 della Legge citata e dal Regolamento comunale in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Gli stessi soggetti di cui al comma precedente possono presentare memorie scritte e documenti nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'art. 5 del presente regolamento.

L'atto di intervento degli stessi deve contenere gli elementi utili per l'individuazione del procedimento cui si riferisce, i motivi dell'intervento, le generalità ed il domicilio dell'interveniente.

ART. 7 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento si conclude con l'adozione di un provvedimento espresso e cioè con un atto scritto che sia manifestazione di volontà, di giudizio o di conoscenza dell'Ente.

Il provvedimento deve essere assunto in data compresa nei termini precisati all'art. 2 delle presenti norme, salvo motivata proroga.

Nei suddetti termini non sono compresi i tempi eventualmente occorrenti per l'esecutività dell'atto o per la notifica qualora l'atto debba essere notificato.

L'obbligo di emanare il provvedimento sussiste anche quando fossero scaduti i termini di cui all'art. 2 o fosse scaduto il termine per la formazione del silenzio – rifiuto.

ART. 8 – MOTIVAZIONE E NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO

Tutti i provvedimenti, esclusi gli atti normativi e quelli a contenuto generale, devono essere motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria (art. 3 della Legge 241/90).

La notifica del provvedimento, qualora prescritto, sarà effettuata, di regola, entro 15 giorni dalla adozione dell'atto o dalla esecutività del provvedimento.

Nell'atto da notificare devono essere indicati l'autorità cui è possibile ricorrere e il termine per l'eventuale ricorso.

**ART. 9 – ORDINE DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE E CONSERVAZIONE
DEGLI ATTI**

L'ordine di trattazione delle pratiche deve seguire l'ordine cronologico della protocollazione, salvo eccezioni per esigenze valutate dal responsabile del procedimento.

Gli atti e la documentazione relativi ad ogni procedimento amministrativo devono essere conservati in apposita cartella sino alla conclusione dell'istruttoria presso gli uffici del settore competente.

ART. 10 – RINVIO ALLE LEGGI N. 142/90, N. 241/90 E ALLO STATUTO COMUNALE

Per quanto non disciplinato direttamente dalle presenti disposizioni, si rinvia alle norme delle Leggi n. 142/90 e n. 241/90, nonché dello Statuto comunale.